

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5957 del 14/11/2023
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE, RONCOFREDDO E MERCATO SARACENO (FC). RICHIEDENTE: AZIENDA TURISTICO VENATORIA MONTECAMPO - USO TURISTICO VENATORIO CON FINALITA' LUCRATIVE - PROCEDIMENTO FC20T0064
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6184 del 14/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE, RONCOFREDDO E MERCATO SARACENO (FC).
RICHIEDENTE: AZIENDA TURISTICO VENATORIA MONTECAMPO - USO TURISTICO VENATORIO CON FINALITA' LUCRATIVE - PROCEDIMENTO FC20T0064**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 12/10/2020 e registrata al protocollo Arpae con PG/2020/146470, (successivamente integrata con nota in data 17/05/2022 e registrata al protocollo Arpae con PG/2022/82013, e con nota in data 19/07/2023 protocollo PG/2023/125465) il Sig. Bandini Silvio (C.F.: BNDSL59D09D357P), residente in comune di Dovadola (FC), ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demanio idrico (mq 32.000) i cui terreni sono ricompresi nel perimetro dell'autorizzata A.T.V. "Montecampo" sita nei Comuni di Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone (FC);

DATO ATTO:

- con Delibera di Giunta Regionale del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena n. 22355 del 14/12/2020 è stata rinnovata fino al 31/12/2027 l'autorizzazione della A.T.V. sopra richiamata;
- che la questione dei "*beni demaniali inclusi all'interno delle Aziende faunistico-venatorie*", ai sensi della L.R. n.895 del 18/06/2007 relativa ai canoni di concessione delle aree del demanio idrico, adottata in attuazione della L.R. n. 7/2004, è espressamente regolamentata al comma c) nel seguente modo: "*di ritenere che la disciplina delle demanio idrico di cui alla L.R. 7/2004*

debba prevalere sul disposto dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 e che pertanto anche per l'inclusione di un'area in una azienda venatoria vi sia necessità di una pronuncia espressa dell'amministrazione per il rilascio del titolo legittimante l'uso, titolo che deve avere natura di concessione e di applicare per tale inclusione un canone pari a euro 125,00 per le aziende faunistico-venatorie, e un canone pari a euro 180,00 per ettaro per le aziende venatorie aventi anche finalità lucrative”;

- che ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 895/2007 l'utilizzo ai fini venatori può coesistere con concessioni per ulteriori utilizzi dell'area demaniale, purché compatibili;
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 374 del 28/10/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività prevista dall'art 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 10/01/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2022/1614, ha espresso parere di massima favorevole al rilascio della concessione *“... ricordando che l'eventuale utilizzo esclusivo delle aree demaniali dovrà essere richiesta preventivamente alle amministrazioni competenti, in particolare ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque che successivamente interesserà il nostro Servizio per gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904. Per le eventuali attività dell'Azienda Faunistica Venatoria che possano interessare l'alveo di piena dei diversi corsi d'acqua all'interno del perimetro dell'Azienda medesima, si dovranno tenere in considerazione l'emissione di eventuali allerte sul portale Allerta Meteo ER <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> con particolare riferimento agli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata. Per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella*

applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago.”;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG2023/186790 del 03/11/2023;
- che i riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'A.T.V. in oggetto sono conservati nel fascicolo istruttorio;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività prevista dall'art 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;

DATO ATTO, altresì, che:

- il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 08/10/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5064 del 03/10/2023 avente per oggetto "RATEIZZAZIONE INDENNIZZI RISARCITORI ANNUALITÀ DAL 2016 AL 2020 E CANONI 2021-2022 RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE PER AZIENDA TURISTICO VENATORIA NEI COMUNI DI SOGLIANO, RONCOFREDDO E MERCATO SARACENO (FC) - CONCESSIONARIO: AZIENDA TURISTICO VENATORIA MONTECAMPO - PRATICA: FC20T0064" è stata accolta la richiesta di rateizzazione presentata in data 20/09/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/159718, dal Sig. Bandini Silvio per conto di A.T.V. "Montecampo" per l'utilizzo di aree demaniali per un totale complessivo di **€ 6.755,93**;
- il richiedente ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del pagamento dell'importo di **€ 679,39** eseguito in data 31/10/2023 ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015;

- il richiedente ha versato i canoni anno 2021, 2022 e 2023 per un importo pari a € **1.876,85**;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2034 ai sensi dell'art. 17, comma 1 ter della L. 7/2004 sulla base della documentazione conservata nel fascicolo istruttorio, fermo restando che la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione della A.T.V. "Montecampo" rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 22355 del 14/12/2020 sopra richiamata;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla A.T.V. "Montecampo" la concessione per l'occupazione di area demaniale i cui terreni sono ricompresi nei Comuni di Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone (FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'A.T.V. sono conservati nel fascicolo istruttorio. **PRATICA FC20T0064**;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al **31/12/2034**;

3. di fissare il deposito cauzionale in **€ 679,39**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 679,39** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

10. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

12. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC20T0064 per l'Azienda Turistico Venatoria Montecampo.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale i cui terreni sono ricompresi nel perimetro dell'autorizzata A.T.V. "Montecampo" sita nei Comuni di Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2034.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 679,39** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La

rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € **679,39**.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia presentata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna. Si specifica comunque che le porzioni di Demanio Idrico concesse sono riferite alla disponibilità dei terreni consortili.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario la verifica dell'esatta determinazione della superficie della AFV ricavata dai dati catastali dalla superficie SASP calcolata con la carta regionale uso del suolo AGEA 2008-edizione 2011, in conformità col PFVR.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario.
2. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
3. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
4. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di attività venatoria a cui la concessione è finalizzata, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
5. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

6. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
7. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

Parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile esprime un parere di massima favorevole all'istanza, *"...ricordando che l'eventuale utilizzo esclusivo delle aree demaniali dovrà essere richiesta preventivamente alle amministrazioni competenti, in particolare ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque che successivamente interesserà il nostro Servizio per gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904. Per le eventuali attività dell'Azienda Faunistica Venatoria che possano interessare l'alveo di piena dei diversi corsi d'acqua all'interno del perimetro dell'Azienda medesima, si dovranno tenere in considerazione l'emissione di eventuali allerte sul portale Allerta Meteo ER <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> con particolare riferimento agli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata. Per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago."*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.